

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 07 dicembre 2011 presso la sede della UILTUCS-UIL Nazionale, si sono incontrati :

- la Società **DAMAS EUROPE SPA in liquidazione e in concordato preventivo** con sede in Camisano Vicentino (VI) in via Vespucci 13, rappresentata dal CdL dott. Damiano Battaglion dello Studio Stella & Associati di Vicenza, giusta delega agli atti da parte del Commissario Giudiziale e Liquidatore,
- le Organizzazioni Sindacali **UILTUCS-UIL Nazionale** nella persona di Ivana Veronese, **FISASCAT-CISL Nazionale** nella persona di Marco Demurtas, in rappresentanza di tutti i lavoratori.

L'incontro è avvenuto ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, a seguito della procedura di mobilità avviata dalla società con lettera raccomandata del 30 novembre 2011 inviata a tutte le Organizzazioni Sindacali ed agli Enti competenti.

Nel corso del presente incontro, la società ha illustrato i motivi che hanno necessitato l'attivazione della procedura di mobilità per la collocazione in mobilità di n. 17 (diciassette) lavoratori dipendenti.

Preliminarmente giova riepilogare di seguito le ultime fasi della complessiva crisi aziendale che si sono succedute e che hanno portato alla situazione attuale.

La società Damas Europe spa in liquidazione ed in concordato preventivo - azienda con sede legale a Camisano Vicentino (VI) alla Via Amerigo Vespucci n. 13 e con sedi operative (negozi) in Cesano Boscone (MI), Vimodrone (MI), Cinisello Balsamo (MI), Mazzano (BS), Lonato (BS), S. Rocco al Porto (LO), Pavia, Cagliari, Olbia (SS) e Fiume Veneto (PN), operante nel settore del commercio di oro e gioielli e con inquadramento ai fini previdenziali nel settore del terziario con matricola Inps n. 9108086057 e c.s.c. 70109 - in data 16 dicembre 2009 ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Rosato srl di Arezzo che prevedeva la cessione del ramo d'azienda costituito da 10 negozi ubicati in varie regioni del territorio nazionale ai quali erano addetti complessivamente 30 dipendenti.


Per effetto di ciò, il personale in forza nei negozi Damas Europe spa in liquidazione è passato in forza alla società Rosato SRL così come disposto dal predetto contratto, contratto che aveva durata fino al 30 giugno 2011.

La società Damas Europe spa in liquidazione è stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo giusto decreto del Tribunale di Vicenza del 23 aprile 2010 e che lo stesso concordato è stato omologato con decreto in data 07 ottobre 2010.

Nel corso dell'anno 2011 la società ROSATO SRL di Arezzo falliva e, in data 1° luglio 2011, il curatore rescindeva dal contratto d'affitto di ramo d'azienda sopra citato retrocedendo, di fatto, i dipendenti a Damas Europe spa in liquidazione ed in concordato preventivo.

Si precisa che la media dell'occupazione dell'ultimo semestre riferita alla data del 15 dicembre 2009 in capo a Damas Europe spa in liquidazione ed in concordato preventivo era inferiore alle 50 unità lavorative [e più precisamente pari a 46,50 unità (11/2009 = 42; 10/2009 = 43; 09/2009 = 45; 08/2009 = 46; 07/2009 = 52; 06/2009 = 51)]. La differenza tra i 30 dipendenti oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda ed i 42 in forza alla Damas Europe spa in liquidazione alla data dell'affitto stesso era rappresentata da impiegati amministrativi che lavoravano presso la sede di Camisano Vicentino (VI) e che sono poi cessati via via nel corso del tempo.

Pertanto, poiché i dipendenti interessati al contratto di affitto di ramo d'azienda sono tornati in forza presso la Damas Europe spa in liquidazione ed in concordato preventivo e stante l'impossibilità di occuparli, il Commissario Giudiziale e Liquidatore, al fine di differire



la procedura di riduzione del personale per il licenziamento collettivo dei lavoratori stessi, ha presentato istanza di ricorso all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale della CIG in deroga per un massimo di 19 lavoratori, trattandosi di esubero strutturale.

A tal fine in data 07 settembre 2011 tra la società e le OOSS è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un verbale di accordo in sede governativa per il ricorso al trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) a decorrere dal 01.09.2011 e sino al 31.12.2011 con riguardo ad un numero massimo di 19 lavoratori, come di seguito meglio specificato:

- Regione Lombardia:
 - Sede di Cesano Boscone (MI): n. 2 lavoratori, di cui part-time al 50%;
 - Sede di Cinisello Balsamo (MI): n. 1 lavoratore part-time al 75%;
 - Sede di Vimodrone (MI): n. 1 lavoratore;
 - Sede di Mazzano (BS): n. 3 lavoratori;
 - Sede di Lonato (BS): n. 3 lavoratori;
 - Sede di S. Rocco al Porto (LO): n. 1 lavoratore;
 - Sede di Pavia: n. 2 lavoratori di cui 1 part-time al 75%.
- Regione Sardegna:
 - Sede di Cagliari: n. 2 lavoratori, di cui 1 part-time al 75%;
 - Sede di Olbia (SS): n. 2 lavoratori.
- Regione Friuli Venezia Giulia:
 - Sede di Fiume Veneto (PN): n. 2 lavoratori.

Si precisa che i lavoratori nel numero massimo indicato sono attualmente sospesi in Cig a zero ore senza rotazione a fronte della totale cessazione di attività.

Si precisa anche che presso la sede legale in Camisano Vicentino (VI) non risulta alcun lavoratore dipendente, essendo cessata completamente l'attività.

Nel frattempo, nel corso del mese di settembre 2011 n. 2 (due) lavoratori con qualifica di impiegato occupati presso la sede operativa di Lonato (BS) si sono dimessi dall'azienda avendo trovato una nuova collocazione lavorativa a tempo indeterminato.

Ad oggi, essendo in via di esaurimento l'efficacia temporale stabilita nel citato accordo in sede governativa del 07 settembre 2011 e stante il fatto che la società non è in grado di riassorbire il personale dipendente al termine della CIG in deroga per effetto della cessazione di tutte le attività, si pone la necessità di provvedere al licenziamento collettivo ed alla conseguente messa in mobilità dei residui n. 17 (diciassette) lavoratori dipendenti (di cui 1 con qualifica di quadro e 16 con qualifica di impiegato) attualmente in forza, ma ancora sospesi in cig in deroga, stante l'impossibilità di prestare attività lavorativa per effetto della cessazione di tutte le attività.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il Commissario Giudiziale e Liquidatore dichiara che non esistono soluzioni alternative al licenziamento collettivo ed alla conseguente collocazione in mobilità di tutto il personale dipendente sopra individuato, per effetto della cessazione di tutte le attività.

Il Commissario Giudiziale e Liquidatore ha esaminato ogni possibile alternativa per evitare il licenziamento del dipendente, senza peraltro individuare una valida soluzione sostitutiva a quella che si intende perseguire con la presente procedura di mobilità.

In particolare, per i lavoratori eccedenti individuati non ricorrono i presupposti per l'intervento degli altri ammortizzatori sociali, stante l'impossibilità di prestare attività lavorativa per effetto della cessazione di tutte le attività.

Pertanto, il Commissario Giudiziale e Liquidatore intende procedere alla collocazione in mobilità di n. 17 (diciassette) lavoratori dipendenti, di cui n. 1 (uno) con qualifica di quadro e n. 16 (sedici) con qualifica di impiegato.

Dopo ampia ed approfondita discussione, le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto sulla sussistenza delle motivazioni addotte dal Commissario Giudiziale e Liquidatore in ordine al dichiarato esubero.

In funzione di ciò, le parti nel corso della consultazione hanno svolto una approfondita disamina relativa a quanto sopra e alle posizioni del personale coinvolto ed hanno quindi concordato l'individuazione del personale nei confronti del quale risolvere il rapporto di lavoro.

Pertanto, le parti convengono, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 223/91, che la scelta dei lavoratori da porre in mobilità venga effettuata senza l'individuazione di specifici criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, trattandosi di cessazione di tutte le attività aziendali.


Le parti convengono altresì che il licenziamento dei 17 lavoratori interessati, di cui 1 con qualifica di quadro e 16 con qualifica di impiegato, sarà notificato in successione alla sottoscrizione del presente verbale e comunque entro 120 giorni dalla sottoscrizione stessa.

Stante l'inquadramento previdenziale della società Damas Europe spa in liquidazione nel settore del terziario, i lavoratori che verranno licenziati non fruiranno del trattamento previsto dall'art. 7 della legge 223/91. Pertanto, le parti concordano di presentare istanza al Ministero del Lavoro di riconoscimento del sostegno al reddito aggiuntivo rispetto alla disoccupazione ordinaria ex art. 18, comma 2 del DECRETO LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.


Le parti si danno atto che la procedura di cui all'art. 4 della legge 223/1991, viene con il presente accordo conclusa con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto a Roma il 07 dicembre 2011

Damas Europe spa
in liquidazione e in concordato preventivo
CdL Damiano Battaglion



UILTuCS-UIL Nazionale
Lyana Veronese



FISASCAT-CISL Nazionale
Marco Demurtas

